

CASSAZIONE CIVILE – (escluso il rimborso IRAP per il medico con segretaria)

Cassazione Civile - Sezione V, Sent. n. 27720 del 21.11.2008

Svolgimento del processo

L'Amministrazione ricorre per cassazione nei confronti della sentenza in epigrafe della Commissione tributaria regionale che, confermando la decisione di primo grado, ha accolto il ricorso del contribuente, medico generico convenzionato con il S.S.N. avverso il silenzio rifiuto opposto dall'ufficio in esito ad un'istanza di rimborso dell'IRAP corrisposta per gli anni dal 1998 al 2001.

L'intimato non ha svolto difese.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio, essendosi ravvisati i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c..

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto che, ai fini dell'assoggettabilità all'IRAP, l'organizzazione possa considerarsi autonoma solo quando anche senza il contributo del professionista da cui dipende sia in grado di produrre reddito.

Il motivo è manifestamente fondato in quanto è stato enunciato dalla Corte il diverso principio secondo cui "In tema di i.r.a.p., l'esistenza di un'autonoma organizzazione, che costituisce il presupposto per l'assoggettamento ad imposizione dei soggetti esercenti arti o professioni indicati dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, postula che l'attività abituale ed autonoma del contribuente si avvalga di un'organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca la sua capacità produttiva; non è invece necessario che la struttura organizzata sia in grado di funzionare in assenza del titolare, né assume alcun rilievo, ai fini dell'esclusione di tale presupposto, la circostanza che l'apporto del titolare sia insostituibile per ragioni giuridiche o perché la clientela si rivolga alla struttura in considerazione delle sue particolari capacità" (Cassazione civile, sez. trib., 5 marzo 2007, n. 5011).

Ugualmente manifestamente fondato è anche il secondo motivo con il quale si censura l'impugnata decisione per violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto, pur in presenza di un ricorso avverso il silenzio rifiuto, che fosse onere dell'ufficio provare l'esistenza del requisito dell'autonoma organizzazione, essendo invece stato deciso che "Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) in ragione dell'assenza di un'autonoma organizzazione fornirne la relativa prova" (Cassazione civile, sez. trib., 16 febbraio 2007, n. 3682).

Con il terzo motivo si deduce l'incongruità della motivazione in ordine ad un fatto controverso costituito dall'esistenza dell'autonoma organizzazione, negata dalla Commissione tributaria regionale per essere stata svolta l'attività "quasi senza l'apporto di collaboratori" e benchè in realtà collaborasse con il professionista una segretaria, sia pure alle dipendenze anche di altri professionisti.

Il motivo è manifestamente fondato in quanto l'insufficienza della motivazione in merito all'irrelevanza della presenza di un dipendente in ausilio dell'attività del professionista è conseguente ai principi già enunciati dalla Corte secondo cui "L'esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall'applicazione dell'imposta sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al Giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Pertanto, non è soggetto passivo IRAP il ragioniere commercialista che non si avvalga di personale dipendente o di collaboratori di altro genere ma soltanto di beni strumentali di modesta entità" (Cassazione civile, sez. trib., 16 febbraio 2007, n. 3677), nonchè, proprio in relazione alla attività di medico, "L'esatto senso da attribuire all'espressione "autonomamente organizzata" non è di carattere soggettivo, che assoggetterebbe indistintamente tutti gli esercenti arti e professioni all'IRAP, bensì di carattere oggettivo, costituente l'unica interpretazione costituzionalmente orientata, e che esclude la soggettività passiva ai fini IRAP del medico pediatra, convenzionato ASL, che non si avvalga di alcun dipendente o utilizzi beni strumentali limitati" (Cassazione civile, sez. trib., 16 febbraio 2007, n. 3674).

Il ricorso deve dunque essere accolto e cassata la sentenza impugnata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito e pertanto rigettata la domanda introduttiva del contribuente.

L'epoca in cui si è formata la richiamata giurisprudenza giustifica la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda introduttiva del contribuente: compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2008.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2008